

(Provincia di Vicenza)

## MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

**N°42** Reg. delib. **del 15-12-2021** 

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

| OGGETTO | REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DECRETO |
|---------|---|
|         | LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE      |
|         | POSSEDUTE AL 31.12.2020   |

Oggi **quindici** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti diramati in data 09/12/2021 prot. 7112 si è riunito in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

|                     | Presente/Assente |
|---------------------|------------------|
| Ferrari Elisa Maria | Presente         |
| Consolaro Manuel    | Presente         |
| Mecenero Antonella  | Presente         |
| Ferrari Paolo       | Presente         |
| Dalla Pozza Elia    | Presente         |
| Dalla Costa Matteo  | Presente         |

|                     | Presente/Assente |  |
|---------------------|------------------|--|
| Siliprandi Andrea   | Presente         |  |
| Dalla Costa Simone  | Presente         |  |
| Dal Cengio Emanuela | Assente G.       |  |
| Fainelli Orietta    | Presente         |  |
| Aldegheri Nereo     | Presente         |  |
|                     |                  |  |

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Zoia Laura, il quale provvede alla cura della redazione del presente verbale di deliberazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ferrari Elisa Maria in qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

| OGGETTO | REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DECRETO |
|---------|---|
|         | LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE      |
|         | POSSEDUTE AL 31.12.2020   |

Il Sindaco dà la parola alla Responsabile dell'area contabile Rag. Cailotto Carla, che illustra la proposta.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Considerato che:

- In data 19 agosto 2016 è stato emanato il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P).
- L'articolo 20 del testo unico stabilisce che le amministrazioni svolgano "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione annuale sono corredati da una apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.
- I provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e poi trasmessi alla sezione regionale della Corte dei conti e al dipartimento del tesoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze".
- Ai sensi del predetto testo unico le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- In particolare, debbono essere alienate le partecipazioni che:
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, 2 e 3 del D.lgs. 175/16;
- non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del D.lgs. 175/2016;
- che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016.
- L'art. 4 del citato D.lgs. 175/2016 prevede che:
- "1. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
- 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- 3. Al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".
  - L'art. 5, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. 175/2016 prevede che:
- "...l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche...o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
- 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica."

- L'art. 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016 prevede che l'alienazione delle partecipazioni non consentite avvengano tramite piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, quando si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, sopra richiamato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (si precisa che l'articolo 26, comma 12-quinquies del decreto legislativo 175/2016 prevede: " ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20");
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonchè della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 1 del Testo unico;
- b) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- c) previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.;

#### Considerato che:

- Con deliberazione consiliare n. 25 del 27.09.2017, è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente dal Comune di Crespadoro;
- Con deliberazione consiliare n. 26 del 21.12.2018 avente ad oggetto: "Approvazione della revisione periodica del 2018 delle partecipazioni comunali relative al 2017" è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica, il quale ha previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti quota di partecipazione:
  - 3,875% del capitale della società Acque del Chiampo Spa (partecipazione diretta);
  - 1,20% del capitale della società Agno Chiampo Ambiente srl (partecipazione diretta);
  - 0,82% quota di partecipazione indiretta in Viveracqua Scarl;
- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 16.12.2019 è stato preso atto dell'esito del procedimento successivo all'approvazione del provvedimento di revisione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni societarie del Comune di Crespadoro.
- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 16.12.2019 è stata approvata la revisione ordinaria della partecipazioni possedute dal Comune di Crespadoro ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, alla data del 31.12.2018 il quale ha previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti quota di partecipazione:
  - 3,875% del capitale della società Acque del Chiampo Spa (partecipazione diretta);
  - 1,20% del capitale della società Agno Chiampo Ambiente srl (partecipazione diretta);
  - 0,82% quota di partecipazione indiretta in Viveracqua Scarl;
- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 29.12.2020 è stato preso atto dell'esito del procedimento successivo all'approvazione del provvedimento di revisione periodica al 31.12.2018 delle partecipazioni societarie del Comune di Crespadoro.
- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 29.12.2020 è stata approvata la revisione ordinaria della partecipazioni possedute dal Comune di Crespadoro ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, alla data del 31 dicembre 2019 il quale fa previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti quota di partecipazione:
  - 3,875% del capitale della società Acque del Chiampo Spa (partecipazione diretta);
  - 1,20% del capitale della società Agno Chiampo Ambiente srl (partecipazione diretta);
  - 0,82% quota di partecipazione indiretta in Viveracqua Scarl;
- Al 31 dicembre 2020 il Comune di Crespadoro possiede partecipazioni dirette ed indirette nelle seguenti società:

## A) Partecipazioni dirette

| ACQUE DEL CHIAMPO SPA     | 3,875% |
|---------------------------|--------|
| AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL | 1,20%  |

## B) <u>Partecipazioni indirette</u>

| Società controllata dal | Partecipazioni indirette | % quota                | % quota         |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| Comune                  |                          | partecipazione società | partecipazione  |
|                         |                          |                        | indiretta       |
|                         |                          |                        | Amministrazione |
| Acque del Chiampo SpA   | Consorzio A.RI.CA.       | 50%                    | 2,027%          |
|                         | Viveracqua scarl r.l.    | 2,027%                 | 0,082%          |

### Visto che:

- è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune in enti di tipo societario alla data del 31 dicembre 2020, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel TUSP;
- gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nel piano di ricognizione e nella relazione tecnica allegata;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, contestualmente alla revisione annuale occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 così come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Vista la deliberazione n. 22/2018 della Corte dei Conti avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la revisione ordinaria della partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.lgs.175/2016";

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione ed al censimento delle partecipazioni pubbliche emanati dal Dipartimento del Tesoro di concerto con la Corte dei Conti;

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, commi. 2 e 3 del T.U.;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette;

Considerato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni che:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, 2 e 3 del D.lgs. 175/16;
- non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del D.lgs. 175/2016;
- ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 del D.lgs. 175/2016 approvato con propria deliberazione n. 35 del 16.12.2019 ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che nelle società partecipate dal Comune di Crespadoro non sono presenti rappresentanti dell'Amministrazione presso i rispettivi organi di governo;

Considerato e fatto proprio l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel Piano allegato D) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, piano che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere del revisore dei conti pervenuto al prot. comunale n. 7093 del 09.12.2021 (allegato A);

Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'art. 20 del TUSP;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. e), del D.lgs. 267/2000;

Dat atto che l'esito della votazione per alzata di mano dà il seguente risultato: Presenti e Votanti n. 10 - Favorevoli: n 10 - Contrari: n.0 - Astenuti: n. 0;

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Crespadoro ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, alla data del 31 dicembre 2020 di cui:
- alla relazione tecnica allegato B), alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- alle schede per la rilevazione delle partecipazioni allegato C) predisposte secondo il modello allegato alle linee guida del Dipartimento del Tesoro;
- al piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2020 delle partecipazioni pubbliche allegato
  D), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto secondo le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo del Dipartimento del Tesoro sopra citate;
- **2.** di dare atto che non vi sono ulteriori partecipazioni in relazione alle quali debbano essere adottate misure di razionalizzazione annuale;
- 3. che la presente deliberazione venga trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- **4.** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione verrà comunicato in apposita sezione dell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
- **5.** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Dato atto che l'esito della votazione per alzata di mano dà il seguente risultato: Presenti e Votanti n. 10 - Favorevoli: n 10 - Contrari: n.0 - Astenuti: n. 0; la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di concludere tempestivamente il procedimento.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

| OGGETTO | REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DECRETO |
|---------|---|
|         | LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE      |
|         | POSSEDUTE AL 31.12.2020   |

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco Ferrari Elisa Maria IL Segretario Comunale Zoia Laura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



(Provincia di Vicenza)

### MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2020

## Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DELL'AREA

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-12-2021

Il Responsabile dell'Area Cailotto Carla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



(Provincia di Vicenza)

### MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2020

## Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-12-2021

Il Responsabile dell'Area Contabile Cailotto Carla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

(Provincia di Vicenza)

## MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

Allegato di pubblicazione

# DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 del 15-12-2021

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2020

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 653.

Comune di Crespadoro li 16-12-2021

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

